

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018**

**419/2018/R/EEL**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1030<sup>a</sup> riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIT) e l'Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, recante "Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e *performance* dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102";
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato, recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017-2019;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 882/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 882/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL;
- la comunicazione di Edyna, del 28 giugno 2018, prot. Autorità 19767 del 28 giugno 2018;
- la comunicazione di Unareti, del 25 luglio 2018, prot. Autorità 22283 del 25 luglio 2018.

**CONSIDERATO CHE:**

- sensi della legge 481/95, l’Autorità è chiamata a definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori e armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- ai sensi del comma 37.3, lettera a), del TIME le componenti a copertura dei costi di capitale della tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di misura in bassa tensione denominata T(MIS), nel regime tariffario individuale, sono determinate sulla base dei dati di investimento puntuali con riferimento alle imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo, salvo quanto disposto dalla deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione;
- l’articolo 38 del TIME definisce le modalità di aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento relative al servizio di misura;
- con deliberazione 646/2016/R/EEL l’Autorità ha modificato il comma 38.11 del TIME, prevedendo che, relativamente alle imprese ammesse al regime tariffario individuale, ai fini dell’aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nel 2017, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore installato sia pari al 105% del corrispondente valore di investimento lordo per misuratore relativo a investimenti entrati in esercizio nel 2015, salvo quanto previsto per le imprese distributrici che hanno avviato la realizzazione di sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale;
- con deliberazione 882/2017/R/EEL, l’Autorità ha previsto che le disposizioni introdotte dalla deliberazione 646/2016/R/EEL con riferimento alle imprese ammesse al regime tariffario individuale, relative ai criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti in misuratori entrati in esercizio nell’anno 2017 siano estese anche agli investimenti in misuratori entrati in esercizio nell’anno 2018.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità ha disciplinato, con la deliberazione 646/2016/R/EEL, le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G);
- il punto 4 della deliberazione 646/2016/R/EEL ha previsto che l’Autorità fissi con successivo provvedimento:
  - i criteri di riconoscimento dei costi di capitale per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo che non abbiano ancora avviato il proprio piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G;

- specifici incentivi che favoriscano l’installazione di misuratori 2G prima dell’approvazione e dell’avvio del piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G di e-distribuzione.

**CONSIDERATO CHE:**

- alcune delle imprese distributrici che non hanno avviato un piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G hanno segnalato che non sono più disponibili sul mercato misuratori elettronici di prima generazione (misuratori 1G) monofase necessari ad assicurare il *turn-over* per attività relative alla “gestione utenza” (nuovi allacciamenti, sostituzioni di misuratori per motivi tecnici, sostituzioni di misuratori guasti, deteriorati o manipolati, etc.) in ragione della cessazione della linea produttiva di tali modelli da parte del produttore che ha rifornito la quasi totalità delle imprese distributrici di energia elettrica in Italia;
- le medesime imprese hanno evidenziato che, ai fini di soddisfare le esigenze legate alla “gestione utenza”, terminare le scorte di magazzino di misuratori 1G dovranno necessariamente cominciare ad approvvigionarsi di misuratori 2G anche prima di avviare il piano di messa in servizio del proprio sistema di *smart metering* 2G;
- le sopra descritte condizioni pongono, già oggi o comunque nel breve termine, diverse imprese distributrici nell’impossibilità oggettiva di continuare ad installare misuratori 1G; e che tali condizioni comportano, da un lato, il venir meno della necessità di incentivi per l’installazione di misuratori 2G previsti dal punto 4, lettera b), della deliberazione 646/2016/R/EEL, e, dall’altro, fanno emergere profili di incoerenza tra gli attuali criteri di riconoscimento degli investimenti in strumenti di misura in bassa tensione e le nuove condizioni di mercato per l’approvvigionamento di detti apparati.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- alcune imprese distributrici hanno manifestato l’intenzione di presentare istanza per l’avvio del proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G a partire dall’anno 2020;
- le medesime imprese hanno manifestato l’esigenza di anticipare, rispetto all’avvio del piano, l’installazione di misuratori 2G e di concentratori 2G in alcune porzioni di territorio servito al fine di testare gradualmente la funzionalità e la effettiva retrocompatibilità dei nuovi apparati nonché di assicurare la continuità del servizio di misura nella fase di transizione dal sistema 1G al sistema 2G.

**RITENUTO CHE:**

- in relazione agli elementi fattuali sopra richiamati in merito al venire meno della possibilità per diverse imprese distributrici di proseguire l'approvvigionamento e l'installazione di misuratori 1G, anche alla luce della mancata attivazione dei meccanismi di incentivazione specifici previsti dal richiamato punto 4. della deliberazione 646/2016/R/EEL, si rende necessaria l'adozione in via d'urgenza di provvedimenti che, integrando la regolazione vigente, consentano di installare misuratori 2G prima dell'avvio di un piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G, senza che le imprese distributrici subiscano danni economici;
- sia pertanto necessario definire criteri di riconoscimento dei costi relativi agli investimenti in misuratori di energia elettrica in bassa tensione 2G messi in esercizio a partire dall'anno 2018 per le imprese che non abbiano ancora avviato il proprio piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G ai sensi della deliberazione 646/2016/R/EEL, confermando anche per l'anno 2019 le disposizioni di cui al comma 38.11 del TIT, in relazione al riconoscimento dei costi per i misuratori 1G installati, secondo cui il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 1G installato è pari al 105% del corrispondente valore relativo a investimenti entrati in esercizio nel 2015;
- nei casi in cui si venga a determinare una situazione di effettiva indisponibilità di misuratori 1G, sia opportuno prevedere un meccanismo transitorio per il riconoscimento dei costi per la messa in servizio di misuratori 2G prima dell'avvio del piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G ai sensi della deliberazione 646/2016/R/EEL, fondato su logiche di riconoscimento della spesa a consuntivo, prevedendo un tetto ai medesimi riconoscimenti;
- in particolare prevedere che il tetto sia fissato pari alla somma del 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributtrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione, in coerenza con le valutazioni connesse alle maggiori funzionalità dei misuratori 2G rispetto ai misuratori di prima generazione alla base dei criteri di riconoscimento dei costi previsti dalla deliberazione 646/2016/R/EEL, e del 105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa media relativa all'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015, in coerenza con quanto previsto dal comma 38.11 del TIME;
- sia opportuno prevedere un puntuale monitoraggio dei costi dichiarati dalle imprese

**DELIBERA**

1. di modificare il comma 38.11 dell'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/EEL (TIME), come segue:

- 38.11 Ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione di cui ai commi 38.4 e 38.7, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale:
- a) con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2017, 2018 e 2019 per ciascuna impresa distributtrice il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 1G installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimento lordo per misuratore relativo a investimenti entrati in esercizio nel 2015;
  - b) nel caso di effettiva e comprovata indisponibilità di misuratori 1G, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2018 e 2019, nel caso di installazione di misuratori 2G, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 2G installato è pari alla somma di:
    - i. 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributtrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione;
    - ii. 105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa media per l'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015.
2. di pubblicare il presente provvedimento e il TIME, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE